

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3447 del 03/07/2017
Oggetto	DEMANIO IDRICO, R.R. N.41/2001, ART. 31, SOCIETA' AGRICOLA ZINELLI SS - AUTORIZZAZIONE AL APPROFONDIMENTO DI POZZO PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOC. MADREGOLO DEL COMUNE DI COLLECCHIO (PR)¿ VARIANTE SOSTANZIALE PROC. PR16A0004/16VR01 ¿ SINADOC 3407.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3566 del 03/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre LUGLIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25.07.2016 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31.10.2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05.09.2016 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo””;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21.12.2016 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici sd uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall’ accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 “condizionalita’ ex-ante tematiche FEARS” punto 6.1 “settore delle risorse idriche”;
- la comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell’ Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot. PG.2016:0788494 “Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29.01.2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l’ incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO dell’istanza presentata dalla SOCIETA’ AGRICOLA ZINELLI SS in data 29.12.2016, protocollata col n. 21650, volta ad ottenere l’approfondimento e l’ aumento della portata di prelievo, del pozzo regolarmente soggetto a concessione rilasciata con provvedimento n. 5028 in data 14.12.2016, corredata di relazione tecnica a firma del Geologo Dott. Andrea Fornaciari.

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell’istanza in oggetto, da cui si evince che:

- le opere di prelievo sono site in loc. Madregolo del Comune di Collecchio, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n.3, mapp. n. 2;
- la derivazione attuale è esercitata mediante le opere già illustrate nella documentazione allegata alla concessione in atto.

CONSIDERATO, che la variante richiesta, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti;

ACCERTATO:

- che il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell’art. 94 del DLgs n. 152/2006;
- che il pozzo non ricade in un’area Parco e non è all’interno di un’area SIC/ZPS;
- che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di cui alla LR 9/1999 e successive modifiche e i.

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001;

ACQUISITO il parere della Provincia di Parma assunto al protocollo con n. 5303 del 21.03.2017, che espresso in senso favorevole .

ACCERTATO che, nei termini di legge, l’ Autorità di Bacino del Fiume Po, non ha ritenuto di esprimere il parere previsto ai sensi dell’ art. 7 del RD n. 1775/1933;

PRESO ATTO di quanto disposto con comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell' Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot PG.2016:0788494 "Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001 circa l' applicazione della "DIRETTIVA DERIVAZIONI" adottata dal Comitato istituzionale dell' Autorità di Bacino del Fiume Po in data 17.12.2015, che individua la competenza per la valutazione della compatibilità riguardo il bilancio idrico, ex art. 7 del RD n. 1775/1933 in capo all' Amministrazione concedente salvo nei casi in cui "per la natura o l' entità delle istanze di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell' impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale".

ACCERTATA inoltre la compatibilità coi Piano di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015 con i seguenti risultati:

Individuazione del CORPO IDRICO (in base alla profondità del pozzo rispetto alla base dell'acquifero): CONOIDE TARO PAROLA – CONFINATO INFERIORE;
codice del corpo idrico (C.I.): 235ER-DQ2-CCI;
Stato del C.I.:
Quantitativo: BUONO;
Qualitativo. BUONO;
Criticità tendenziale: BASSA;

Risultato: A (Attrazione)- La derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia.

VERIFICATO:

- che sul BURER n. 73 in data 22.03.2017 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di variante alla concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto, ai sensi dell'art.153 della LR n.3/99, dell'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla domanda in oggetto.

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

di assentire, salvi i diritti di terzi, alla SOCIETA' AGRICOLA ZINELLI SS, Partita IVA 02631330343, con sede in Via Pardigna n. 143 del Comune di Parma, l'autorizzazione ad approfondire il pozzo a servizio di un fondo agricolo di proprietà del concessionario in località Madregolo nel comune di Collecchio (PR), regolarmente soggetto a concessione con provvedimento di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma n. 5028 in data 14.12.2016, per derivare una quantità d'acqua non superiore a 18 l/sec, per uso irrigazione agricola nel rispetto degli obblighi e condizioni riportati nel disciplinare allegato al provvedimento di cui sopra e delle seguenti prescrizioni:

- 1) la perforazione dovrà essere eseguita a profondità massima di m 90,00 dal p. c., diametro perforazione mm 290 fino a fondo pozzo, diametro colonna definitiva mm 300, secondo le previsioni degli atti tecnici allegati all'istanza esaminata;
- 2) La Ditta autorizzata dovrà provvedere ad eseguire tutti i lavori funzionali alla tutela

dall'inquinamento accidentale delle falde e al rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte.

In caso di salienza l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta.

Il mancato rispetto delle sopracitate prescrizioni comporterà l'immediata revoca del presente provvedimento ai sensi del già richiamato articolo 101 del TU 11.12.1933 n. 1775.

La Ditta autorizzata dovrà comunicare a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con preavviso di almeno dieci giorni, la data d'inizio lavori di ricerca al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle sopraelencate disposizioni; dovrà, inoltre, tassativamente, comunicare con non meno di tre giorni d'anticipo al Servizio sopracitato, la data prevista per l'esecuzione del completamento dell'opera di captazione (posa in opera della colonna filtrante).

La Ditta autorizzata dovrà, infine, fornire a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma i mezzi occorrenti per la misurazione dell'acqua scoperta, nonché comunicare l'esito della ricerca per mezzo di lettera sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione, **corredata da una sintetica relazione, di cui sarà parte integrante la scheda tecnica fornita da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, a firma del tecnico incaricato della direzione della ricerca**, d'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni d'autorizzazione ed illustrante le caratteristiche dei lavori eseguiti (ubicazione reale del pozzo su planimetria CTR alla scala 1:5000 e su planimetria catastale in scala 1:2000; rappresentazione grafica della stratigrafia e del completamento del pozzo; prova d'emungimento, a cinque diversi gradini di portata, con indicazione dell'equazione caratteristica del pozzo e della portata critica).

L'autorizzazione è altresì subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) la presente autorizzazione è accordata per la durata di giorni 180 (centoottanta) e potrà essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compensi ed indennità nei casi previsti dall'art. 101 e dall'art. 105 del TU di Leggi 11.12.1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici;

b) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche del pozzo (profondità, diametro, ecc.) la ricerca dovrà essere immediatamente sospesa, dandone immediata comunicazione formale a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma; il titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di specie;

c) dovrà essere comunicata ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità dell'opera d'estrazione d'acque sotterranee in oggetto, in quanto sottoposta alla vigilanza di legge.

La ditta dovrà ottemperare agli obblighi sanciti dalla L. 04.08.1984 n. 464 per perforazioni che superino i 30 m di profondità dal piano di campagna dandone comunicazione a ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia - Via Vitaliano Brancati n. 48 – 00144 ROMA, entro trenta giorni dall'inizio dei lavori e trasmettendo al Servizio stesso entro trenta giorni dalla loro ultimazione i dati acquisiti nell'indagine, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

<http://www.isprambiente.it/site/it->

[IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/Istruzioni_per_l'invio/](http://www.isprambiente.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/Istruzioni_per_l'invio/)

Agli inadempienti sarà irrogata una sanzione amministrativa da € 258,23 a € 2582,28.

Secondo quanto previsto dal D.lgs n.33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le

indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt. 143 e 144 del TU n. 1775/1933.

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.